

ALBO DEI COMMISSIONARI, MANDATARI ED ASTATORI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, CARNI E PRODOTTI ITTICI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 125 del 25 marzo 1959

I commissionari, i mandatari e gli astatori, per operare nei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carni e prodotti ittici, devono essere iscritti all'Albo tenuto dalla Camera di Commercio del capoluogo dove intendono operare. I commissionari sono coloro che acquistano e vendono merci in nome proprio ma per conto dei committenti in base ad un contratto di mandato; i mandatari sono coloro che si obbligano con un contratto di mandato a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante con o senza rappresentanza; gli astatori sono coloro che vendono al migliore offerente secondo le leggi, i regolamenti e gli usi.

L'iscrizione abilita solo per l'esercizio dell'attività nei mercati della provincia di competenza della Camera di Commercio presso la quale si chiede l'iscrizione. Chi intende operare in più province dovrà iscriversi all'Albo tenuto dalle competenti Camere di Commercio.

L'albo è diviso in 3 sezioni, relative alle tre tipologie di prodotti trattati (prodotti ortofrutticoli, carni e prodotti ittici).

REQUISITI PER IL TITOLARE ED I LEGALI RAPPRESENTANTI

Requisiti generali:

- maggiore età e godimento del pieno esercizio dei diritti civili
- cittadinanza italiana o dell'Unione Europea o possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, lavoro dipendente o motivi familiari per le persone fisiche individuali, per i legali rappresentanti di società cittadinanza dell'U.E. o possesso del permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo (oppure anche per gli altri usi fatto salvo l'accertamento della reciprocità)

Requisiti morali:

- non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
- non essere sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della Legge 27.12.56 n. 1423, o di sicurezza personale e non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non essere stato condannato per delitti dolosi, previsti dal titolo VI del R.D. 16.3.1942 n. 267 e per quelli dolosi contro la pubblica amministrazione o l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la fede pubblica o l'economia pubblica, l'industria e il commercio o le persone o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi;
- non essere sottoposto alle misure di prevenzione di cui alla Legge 31.05.1965 n. 575 e relative modifiche (antimafia);
- di non essere assoggettato alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) della legge 15/12/1990 n. 386 come modificato nell'art.31 del decreto legislativo 30/12/1999 n. 507, che prevedono l'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale.

Incompatibilità:

I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori di esso, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato in cui operano, né svolgere il commercio per interposta persona.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- 1) Versamento di E 168,00 sul c/c postale 8003 (concessione governative – modulo disponibile presso gli Uffici postali), codice tariffa 8617 intestato all’Agenzia della Entrate di Pescara, causale “Iscrizione all’Albo Commissionari, Mandatari ed Astatori della Spezia”. Portare l’attestazione del versamento
- 2) Versamento di E 31,00 sul c/c postale 10039196 - Camera di Commercio di La Spezia. Portare l’attestazione di versamento
- 3) Documento personale in corso di validità per l’identificazione del sottoscrittore
- 4) Domanda in bollo su apposito modulo, sottoscritto dall’interessato.

TEMPI

I tempi previsti dalla legge per la chiusura del procedimento sono fissati in 90 giorni.

TESSERA

Per il rilascio della tessera è necessario pagare €5,00 di diritti di segreteria.

MODIFICHE

I soggetti iscritti hanno l’obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute per l’aggiornamento dell’Albo, in particolare le Società devono comunicare la variazione del legale rappresentante il quale deve essere in possesso dei requisiti morali, la variazione della sede e la variazione della denominazione o ragione sociale. Nessun diritto è dovuto se le variazioni sono state già comunicate al Registro Imprese; in caso contrario occorre pagare Euro 10,00 su c/c postale n. 10039196 intestato alla Camera di Commercio della Spezia.

RICORSI

Contro il diniego di iscrizione o la cancellazione d’ufficio è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione all’interessato.

ULTERIORI ADEMPIMENTI

Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, vi è l’obbligo di iscriversi al Registro Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui si intende operare. La modifica degli elementi costitutivi dell’impresa o la cessazione dell’attività vanno parimenti denunciate.

CANCELLAZIONE

Può intervenire su richiesta di parte e d’ufficio.

L’iscrizione viene revocata qualora vengano a mancare i requisiti morali e nei seguenti casi:

- a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici o li distrugga;
- a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall’autorità;
- a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l’entità delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517, e 623 del codice penale o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria.